

Il tribunale di Genova chiede però il rispetto della buona fede nelle trattative con i creditori

Il concordato semplificato vince

Ok all'omologa anche se mancano le prospettive di accordo

DI MARCELLO POLLIO

E PAOLA BARISONE

Il concordato semplificato è fattibile e omologabile anche quando all'apertura della Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) manchino le condizioni per definire proficui accordi con i creditori e non sia individuata una concreta soluzione ai sensi dell'art. 23 Ccii (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dlgs 14/2019). La condizione perché ciò possa attuarsi, però, è il rispetto della buona fede nelle trattative con i creditori. E' quanto deciso dal tribunale di Genova con il decreto 21 maggio 2026 (Pres. Bianchi, rel. Monteleone, r.g. n. 1/2026) che omologa la proposta formulata da una piccola srl, con cui sono stati parzialmente stralciati i crediti di fisco e Mediocredito centrale. Condannando altresì alle pagamento delle spese legali l'amministrazione finanziaria che si era opposta.

Con il provvedimento il tribunale aderisce all'orientamento del tribunale di Brescia secondo cui la buona fede nelle trattative non si esaurisce nella mera assenza di mala fede, ma richiede la sussistenza di positivi riscontri oggettivi, ovvero:

- a) che l'imprenditore abbia ricercato una soluzione adeguata, ragionevole e fattibile;
- b) che l'impossibilità di risanamento derivi dalla mancata adesione dei creditori a una proposta chiara, fondata su informazioni attendibili e verificabili, e non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il tribunale esclude che la

buona fede venga meno per il solo fatto che le proposte formulate in sede di Cnc fossero analoghe a quelle già respinte in una precedente procedura ex art. 57 CCII. L'elemento dirimente diviene l'attestazione dell'esperto secondo cui, a seguito di ulteriori interlocuzioni, era emersa la possibilità di nuove negoziazioni e che tutti i creditori, inclusa l'Agenzia delle entrate, avevano concordato sulla completezza del corredo informativo. Il decreto afferma pertanto che il fallimento delle trattative è imputabile esclusivamente alla mancata adesione dei creditori, e non a condotte scorrette del debitore.

Ma vi è di più. Il caso vedeva come acquirente dell'azienda, con continuità indiretta dell'impresa, quindi, una nuova srl partecipata al 45% dalla figlia dell'amministratore unico della debitrice. Il tribunale di Genova ha escluso che la correlazione soggettiva tra debitore e acquirente integri di per sé un indice di malafede, in quanto tale circostanza era stata resa nota all'esperto e ai creditori sin dall'inizio della Cnc e la cessione era stata preceduta da una procedura competitiva con forme di pubblicità identiche a quelle della liquidazione giudiziale. Tuttavia, l'elemento che ha portato i giudici genovesi ad omologare la proposta pur in presenza di opposizione del creditore erariale è stato il giudizio chiaramente positivo sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Elemento non pacifico, considerato che l'azienda era già stata venduta e quindi il realizzo attivo era disponibile nella cas-

se sociali. Il decreto formula un principio particolarmente rilevante in ordine al raffronto tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale, aderendo all'orientamento secondo cui tale raffronto non deve essere effettuato in termini meramente quantitativi. In conformità a quanto affermato dal tribunale di Piacenza (3 luglio 2025), che valorizza la maggiore rapidità della procedura e la più celere soddisfazione dei creditori. Il tribunale di Genova, con il nuovo orientamento, predilige la certezza del concordato semplificato e l'esistenza della liquidità immediata dell'attivo concordatario, con apporto di finanza esterna subordinata all'omologa (non disponibile in caso di liquidazione giudiziale). Enfatizzando che nella liquidazione giudiziale vi sarebbero maggiori costi prededucibili e che le azioni recuperatorie nei confronti dell'amministratore sarebbero aleatorie. Infine censura che il creditore opponente non ha indicato se e in che misura l'apporto di ulteriori risorse da azioni di risarcimento potessero incidere a suo favore sulla distribuzione del ricavato, tenuto conto dell'ordine delle cause di prelazione, così non dimostrando il pregiudizio subito.

— © Riproduzione riservata — ■

